Secondo la legge 17 luglio 1890 all'articolo 3 era stabilito che « quando la Società, per qualunque causa venisse a mancare all'obbligo della sottoscrizione e del versamento dell'ulteriore capitale prescritto, o nel termine di tre anni non raggiungesse i 50 milioni, dovesse cessare il privilegio accordato e il Governo potesse concedere l'esercizio del credito fondiario ad un altro Istituto. »

Ora la convenzione, colla quale fu costituito il credito fondiario dell'Istituto italiano ha la data del 7 febbraio 1891.

Tale convenzione fu resa legge il 6 maggio 1891, e per quanto siano trascorsi oltre due anni, non pare che l'Istituto si dia pensiero di raggiungere la quota prescritta pel capitale di 50 milioni e tanto meno il completamento fino a 100 milioni.

Egli è per ciò che vorrei una parola rassicurante dal ministro; vorrei, cioè, che il ministro mi dicesse che non solo si farà una nuova legge per provvedere alle norme procedurali che riguardano i giudizi esecutivi promossi dal Credito fondiario, ma anche una legge che affermi che il Credito fondiario in Italia dovrà esistere davvero nell'interesse generale. Perchè, posto l'insuccesso dell'Istituto italiano, io non potrei neppure rinfrancarmi nel desiderio che ha espresso l'onorevole Chimirri nel suo emendamento, cioè che siano autorizzati gli altri Istituti locali ad estendere le loro zone di azione; in quanto che, sebbene il Ministero avesse la buona volontà di adoperarsi perchè questi Istituti volessero ciò fare, essi, certamente, non lo seguirebbero.

È certo infatti che nè la Cassa di risparmio di Milano, nè l'Opera pia di San Paolo di Torino, nè il Monte dei Paschi accetterebbero di esercitare il Credito fondiario molto lungi dalle loro naturali zone e tanto meno in Sardegna.

**Presidente.** L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare per isvolgere il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:*

« È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario:

« *Si aggiunga:*

« Nelle Provincie, ove viene a mancare per questo divieto l'Istituto locale di credito fondiario, il Governo autorizzerà con Decreto Reale ad operarvi uno degli altri Istituti esistenti, cioè le Casse di risparmio di Milano e di Bologna, l'Opera pia di San Paolo di Torino, il Monte de' Paschi di Siena, il Banco di San Spirito di Roma, modificando a questo intento le zone rispettivamente a ciascuno di essi assegnate dalla convenzione del 4 ottobre 1865, 23 febbraio 1866 e dei Regi Decreti 1° maggio 1870 e 24 luglio 1873, n. 722 (Serie 2ª, parte supplementare). »

**Chimirri.** Do lode alla Commissione di aver introdotto in questo articolo una disposizione grave, ma dettata dalla necessità delle cose; quale è quella di proibire agli Istituti di emissione l'esercizio del credito fondiario. Nell'interesse degli Istituti d'emissione, non si poteva fare proposta più opportuna. Ma non posso dissimularmi che questo repentino divieto, introdotto quasi di straforo, e senza temperamenti, avrà gravi conseguenze, specialmente nelle Provincie napoletane e siciliane, rispetto alla proprietà fondiaria. Ora in quelle Provincie operano tre Istituti di credito fondiario; l'Istituto nazionale, la Banca Nazionale, il Banco di Napoli, e nell'isola il Banco di Sicilia.

Con questo divieto, tre degli Istituti che più largamente ed efficacemente distendono il credito alla proprietà fondiaria, cioè il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e la Banca Nazionale, cesseranno dalle loro operazioni.

Opererà, soltanto l'Istituto nazionale di credito fondiario.

Io non posso associarmi ai biasimi che furono mossi a codesto Istituto dall'onorevole Cavallini.

L'Istituto procede lentamente, ma cautamente. Ammonito dagli esempi e dai danni degli altri, non vuolsi biasimarlo se è oculato nel trattare e alquanto rigido nel concedere.

Se non emise le nuove obbligazioni, fece bene, perchè un Istituto di questo genere deve prima accreditarsi, e poi emettere le sue cartelle, acciò queste non trovino intoppo o poco favore sul mercato. Ma sta in fatto che il nuovo Istituto opera scarsamente nelle Provincie napoletane e siciliane. Per cui, non ci illudiamo, votando la proposta della Giunta, il credito fondiario nelle Provincie napoletane e siciliane si può dire spento. Per ovviare in qualche modo a così grave inconveniente, presentai l'aggiunta letta testè dal nostro presidente, non perchè ignorassi la disposizione dell'articolo 23 della legge del 1890, ma perchè, con quell'articolo 23 il Governo ha facoltà ed obbligo di provvedere.